

(N. 837)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 24 novembre 1954 (V. Stampato N. 1020)*

d'iniziativa dei Deputati FRANCESCHINI Francesco, VISCHIA, PITZALIS,
SAVIO Emanuela e BADALONI Maria

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 1° DICEMBRE 1954

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio superiore delle antichità e belle arti).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti è composto di 31 membri, oltre il Ministro che lo presiede.

« È ripartito in cinque sezioni delle quali la prima e la seconda di cinque membri ciascuna, la terza, la quarta e la quinta ciascuna di sette membri.

« La I per l'archeologia, la paleontologia e l'etnografia; la II per l'arte medioevale e moderna; la III per gli edifici monumentali, l'urbanistica e le bellezze naturali; la IV per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la V per l'arte musicale, per la drammatica e per la danza e relative scuole ».

Art. 2.

I comma secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono sostituiti dai seguenti:

« La II Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere e della Facoltà di magistero, di due soprintendenti alle gallerie o ai monumenti e alle gallerie provenienti dal ruolo degli ispettori, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

« La III Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle Facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di architettura generale o tecnica della Facoltà di ingegneria; di due soprintendenti ai monumenti o ai monumenti e alle gallerie, provenienti questi ultimi dal

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ruolo degli architetti, eletti dal personale di gruppo A del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; di uno studioso particolarmente versato nei problemi concernenti le bellezze naturali o paesistiche, o di uno studioso di architettura o di urbanistica, e di uno studioso di arte sacra, scelti dal Ministro.

« La IV Sezione è composta di un rappresentante delle Accademie di belle arti e di un rappresentante dei licei artistici, eletti congiuntamente dai professori titolari, tra il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti stessi; di un rappresentante degli Istituti o Scuole d'arte, eletto tra il personale di ruolo direttivo e insegnante degli Istituti d'arte, da professori e direttori di ruolo degli Istituti e Scuole stesse; di una studioso di arte figurativa, eletto dai professori titolari di storia dell'arte nelle Università: di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali

del dopoguerra e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro.

« La V Sezione è composta di un direttore e di due professori di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori di ruolo dei Conservatori e di due compositori o interpreti musicali, estranei ai Conservatori, scelti dal Ministro; di un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica designato dalla Commissione artistica della detta Accademia, e di un esperto nell'arte della danza o dell'arte drammatica o da uno studioso di tali arti, scelto dal Ministro ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.